



Modena, 4 aprile 2023

Prov. N. 48 ODS
Prot. n. 352/INT.....
Anno 2023 Tit. 1 Cl. 2. Fasc. 77
Allegati:

Oggetto: Decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di rimborso del contributo unificato ex art. 192, comma 1-bis, del DPR n. 115/2002, (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022).

Con circolare m_dg.DAG.17/03/2023.0060831.U prot, che ad ogni buon fine si allega, il Direttore Generale degli Affari Interni fornisce indicazioni in merito alla decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di rimborso del contributo unificato che non sia stato pagato con modalità telematica.

Come è noto:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'unica modalità di pagamento ammessa per il contributo unificato è quella prevista "dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"(art. 192 comma 1 e 1-quinquies D.P.R. 115/2002 così come riformato);
- il pagamento del contributo unificato non effettuato tramite la piattaforma PagoPA non libera la parte dagli obblighi di cui all'art 14 DPR 115/02, che deve pertanto procedere a un nuovo pagamento, con possibilità di ottenere il rimborso di quanto già versato con modalità difformi da quelle consentite dalla legge;
- l'istanza relativa di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento.

Posto che ad un primo versamento con modalità non consentita ("non telematico"), deve far seguito un secondo versamento con la modalità corretta prevista dalla normaⁱ, (utilizzando il sistema PagoPA), concretizzandosi in tal modo "duplicazione dei versamenti" che, come tale, fa insorgere il diritto al rimborso, in base alla circolare del MEF n. 33 del 2007ⁱⁱ.

Richiamato il provvedimento n. 12, Prot. n. 30I del 16 gennaio 2023 recante "Modalità di pagamento telematico CU, anticipazioni forfettarie, diritti di copia e di certificato. Disposizioni."

dispone

il personale delle cancellerie dei settori civili del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Modena:

- provvede ad accettare il pagamento del contributo unificato, dell'anticipazione forfettaria (ex art. 30 DPR 115/2002) e dei diritti di copia e certificato solo qualora corrisposti unicamente con modalità telematica;
- in caso di pagamento con modalità diversa da quella telematica, provvede ad attivare la procedura di recupero tramite Equitalia Giustizia;
- in caso di istanza di rimborso, provvede a verificare che la stessa sia stata trasmessa entro 30 giorni dal successivo versamento effettuato con la modalità corretta - utilizzando il sistema PagoPA;
- in caso positivo la accoglie e attiva la procedura secondo le indicazioni di cui alla Circolare Ministero Economia e Finanze n. 33 del 26.10.2007 dando atto all'interessato della circostanza (tramite PCT o, per i GDP, se non possibile, tramite mail\PEC);



- qualora l'istanza di rimborso sia stata trasmessa dopo 30 giorni dal secondo versamento effettuato con la modalità corretta - utilizzando il sistema PagoPA, non da corso alla procedura di recupero, dando atto all'interessato della circostanza (tramite PCT o, per i GDP, se non possibile, tramite mail\PEC)).

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni. Il Direttore e i funzionari sono tenuti a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a monitorare l'osservanza da parte del personale.

Il Dirigente Amministrativo
Luigina Signoretti

Si comunichi per conoscenza e norma al Personale Amministrativo delle cancellerie dei settori civili, compresi addetti UPP, del Tribunale e al al Personale Amministrativo dell'ufficio del Giudice di Pace di Modena, Finale Emilia e Pavullo nel frignano.

Si comunichi al Consiglio Ordine Avvocati per la massima diffusione agli iscritti.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

ⁱ art. 192 comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002

ⁱⁱ “il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di: - versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento; - duplicazione dei versamenti; - versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente; - versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.